

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 571</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREARO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BASSI,  
COCCO MARIA, STELLA, TRAVERSA, MIROGLIO, LO-  
BIANCO, URSO SALVATORE, VICENTINI, SCHIAVON,  
PISONI, BORTOLANI, TANTALO**

*Presentata il 27 luglio 1972*

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini — Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'anticipata scadenza della precedente legislatura non ha consentito di prendere in considerazione, di discutere e di approvare proposte di legge di iniziativa parlamentare o di iniziativa governativa riguardanti l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) alle norme del regolamento comunitario n. 817 del 1970 per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della CEE*, del 5 maggio 1970. Tale provvedimento è però urgente ed indispensabile poiché il regolamento in questione deve praticamente recepire la disciplina italiana dei vini a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita ». Si deve infatti tener presente che peraltro alcune innovazioni in-

trodotte dalla disciplina comunitaria presuppongono un'immediata riorganizzazione degli uffici competenti per fronteggiare le più vaste conseguenti competenze.

Come è noto, il Ministero dell'agricoltura, per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, si avvale dell'opera insostituibile del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'articolo 17 e le cui competenze sono indicate nell'articolo 18 del medesimo decreto. Tale comitato — composto dei rappresentanti di alcuni Ministeri e da esperti nominati in rappresentanza di organizzazioni agricole e vitivinicole nazionali, dell'Accademia italiana della vite e del vino, dell'Associazione eno-tecnici, dell'ONAV e dell'Unione nazionale consumatori — ha iniziato la propria attività nel 1964, provvedendo soprattutto ad espri-

mere pareri al Ministero dell'agricoltura sulle domande di riconoscimento dei vini a denominazione d'origine « controllata ». Non ha potuto invece, anche e soprattutto per i limitati mezzi finanziari posti a disposizione e per limitatissima disponibilità di personale, adempiere, come sarebbe stato necessario, affrontare altre competenze istituzionali di carattere permanente relative all'attuazione della disciplina.

Si auspica pertanto un deciso potenziamento di questo indispensabile organo consultivo del Ministero dell'agricoltura; frattanto ci si ripromette di valutare a fondo le attività e le esperienze dell'*Institut national des appellations d'origine* (al quale si deve in gran parte l'affermazione della disciplina e la valorizzazione dei vini AOC francesi) per addivenire successivamente alla trasformazione del Comitato nazionale italiano in Istituto controllato dal MAF a similitudine dell'organizzazione consorella francese. Per corrispondere dunque alle esigenze immediate e per poter ampliare, anche ai fini amministrativi, le competenze del Comitato nell'applicazione (che già gli si richiede) della regolamentazione comunitaria, si propongono intanto alcune integrazioni all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, la cui esigenza è stata più volte segnalata in pubblici convegni, sulla stampa e nell'ambito delle stesse riunioni dell'istituzione ministeriale.

In particolare, la già sancita collaborazione che il comitato deve dare agli uffici competenti per l'osservanza della tutela dei vini a denominazione di origine, viene trasferita da un piano in gran parte teorico ad un piano assai pratico, con la proposta di assegnare, per questo compito importantissimo, un gruppo di funzionari e di ispettori

del Servizio di repressioni delle frodi del Ministero dell'agricoltura al comitato stesso. L'*Institut national des appellations d'origine* in Francia esercita e coordina le attività di controllo sulla produzione e sulla circolazione dei vini AOC attraverso l'attività ispettiva di una numerosa « brigata » di controllori specializzati. È quindi impensabile che nel nostro paese la disciplina dei vini d'origine continui ad essere genericamente affidata ad un servizio che, pur facendo ogni sforzo per bene operare, non può attendere contemporaneamente al controllo di tutte le produzioni agricole e alimentari e alla loro circolazione. Per il vino d'origine è necessario provvedere particolarmente distaccando in permanenza un primo nucleo di funzionari presso l'istituzione ministeriale cui principalmente si riconosce la competenza e la specializzazione nell'applicazione della legge di tutela dei prodotti enologici in questione. Oltre tutto, un provvedimento di questo genere accrescerebbe immediatamente la fiducia dei produttori, degli operatori e dei consumatori, che meglio comprenderebbero il significato del « controllo » cui il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, fa continuamente riferimento.

La parte restante delle proposte di integrazione dell'articolo 18 del decreto in questione, rientrando nell'adeguamento alle norme comunitarie cui s'informa la presente iniziativa, è destinata a rendere altrettanto concreta e possibile l'attività dell'istituzione ministeriale per contribuire al miglioramento qualitativo della nostra vitivinicoltura attraverso una realistica applicazione delle discipline cui finalmente anche il nostro paese è pervenuto dopo cinquant'anni e più di attesa rispetto alle note iniziative d'Oltralpe.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le lettere c), d), e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

c) collabora con i competenti organi statali e regionali per l'osservanza del presente decreto dei disciplinari di produzione relativi

a vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » e dei regolamenti CEE relativi ai « VQPRD », valendosi dell'attività specializzata di un gruppo di funzionari e ispettori del Servizio di repressione delle frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e dei regolamenti CEE relativi ai « VQPRD » e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte da altri enti, organismi ed istituzioni;

e) interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine « controllata » o « controllata e garantita » e dei « VQPRD », nei modi previsti dalle leggi, dai trattati internazionali e dai regolamenti CEE e può avvalersi a tal fine della collaborazione delle Regioni a statuto autonomo, delle Regioni a statuto ordinario e dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto.

#### ART. 2.

Nell'ambito dello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, vengono aggiunte, prima dell'ultimo comma, due nuove lettere, come segue:

g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli Albi dei vigneti istituiti — ai sensi del precedente articolo 10 — presso le Camere di commercio IAA e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate — ai sensi del precedente articolo 11 — presso le stesse Camere di Commercio IAA per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » recepiti dalla disciplina comunitaria dei « VQPRD »;

h) promuove e coordina le indagini relative alle rese dei vigneti e alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e sovrintende all'applicazione delle norme prescritte sull'esame chimico e organolettico dei vini riconosciuti a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita », nonché per l'applicazione del regolamento CEE n. 817 del 1970 relativo ai « VQPRD », assumendo anche la funzione di organo di appello nei casi di contestazione.